

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 18/2021 DEL 31 OTTOBRE 2021

IN VIGORE IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 entra in vigore il Decreto Legge n. 146/2021, che reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

I primi articoli, in particolare, si occupano di materia fiscale. Ne anticipiamo una sintesi.

Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE» (art. 1)

La norma prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal "Decreto Sostegni-bis". Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE" scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del "Saldo e stralcio" scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all'inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)

Per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (*per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" - allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020*), cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 (*per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" - allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020*) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.

Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all'inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)

Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 (*per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" - allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020*), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo).

In merito l'Agenzia Entrate Riscossione ha pubblicato, in data 22 ottobre 2021, [FAQ e Vademecum dedicati](#).

Nel decreto fiscale sono altresì contenute novità in tema di semplificazione per il patent box, in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori, congedi Covid, Ecobonus auto.

PUBBLICATI I MODELLI DI COMUNICAZIONE AL MISE PER I CREDITI IMPOSTA DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il [Mise ha stabilito e pubblicato modelli](#), contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d'imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:

- **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0**, di cui ai commi 189 e 190 dell'articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell'articolo 1, L. 178/2020;
- **credito d'imposta R&S e I&D**, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell'articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
- **credito d'imposta Formazione 4.0**, di cui ai commi 46-56 dell'articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

I decreti sono diversi per ogni agevolazione e stabiliscono che in caso di mancato invio del modello al Mise non vi sono conseguenze: infatti l'inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell'agevolazione, non determina

effetti in sede di controllo dell'Amministrazione finanziaria e i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.

Per il credito d'imposta per investimenti beni strumentali 4.0, il modello di comunicazione richiede separata esposizione dei seguenti investimenti:

- sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all'allegato A, L. 232/2016 - con puntuale classificazione all'interno dei tre gruppi dell'allegato A alla L. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese;
- sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B, L. 232/2016 - con puntuale classificazione all'interno dell'allegato B della L. 232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Nel frontespizio sono richiesti i dati anagrafici, le informazioni sull'appartenenza ad un gruppo, le indicazioni circa la fruizione in periodi d'imposta precedenti dell'iper ammortamento, circa l'impiego di *innovation manager* con fruizione del relativo voucher. Vengono poi richiesti dati sul progetto d'investimento, se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi, l'individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

- investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il **31.12.2021**;
- investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo **30.11.2021**.

Per il **credito d'imposta R&S e I&D**, il modello di comunicazione richiede l'indicazione di dati anagrafici ed economici dell'impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:

- sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione B3 – investimenti in attività di IT green, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
- sezione C – investimenti in attività di Design e ideazione estetica di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019.

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall'impresa o commissionate a imprese del gruppo. Per ogni tipologia d'investimento è richiesta l'indicazione dell'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato tramite PEC all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

- investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell'impresa 2020), entro il **31.12.2021**;
- investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Per il **credito d'imposta Formazione 4.0**, il modello di comunicazione richiede l'indicazione di dati anagrafici ed economici dell'impresa, con separata indicazione in due sezioni distinte dei seguenti investimenti:

- sezione A – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nel periodo d'imposta 2020;
- sezione B – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nei periodi d'imposta 2021-2022.

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi alle attività formative, quali oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex D.M. 17.10.2017.

Sono inoltre richiesti ulteriori informazioni e in particolare indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 ex articolo 3, D.M. 04.05.2018, ambiti aziendali di declinazione di tali tecnologie di cui all'allegato A, L. 205/2017, modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna, importo complessivo delle spese ammissibili, eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato tramite PEC all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l'invio è differenziato in base al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

- investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell'impresa 2020) entro il **31.12.2021**;
- investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

PUBBLICATI GLI ELENCHI 2022 PER LO SPLIT PAYMENT

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata, gli [elenchi validi per l'anno 2022 dei soggetti](#) tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto "split payment", pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2021 e riguardano:

- le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
- gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul [sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni](#).

Si ricorda che l'elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo; l'aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell'anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l'apposito [modulo](#) di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell'istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.

“SANATORIA” IN ARRIVO PER IL CREDITO D’IMPOSTA R&S

Il Decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021 prevede una **“procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.**

La sanatoria è però circoscritta a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili. Si rivolge quindi alle imprese:

- che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;
- che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all’articolo 1, comma 72, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ;
- che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.

La sanatoria sarà invece preclusa a chi avesse posto in essere condotte fraudolente (attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti) e nei casi in cui non fosse stata prodotta adeguata documentazione.

Il riversamento del credito, che non potrà avvenire mediante compensazione di crediti d’imposta dovrà essere effettuato, previa presentazione di apposita istanza:

- in unica soluzione entro il **16.12.2022**;
- in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16.12 del 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale.

AL VIA LE DOMANDE PER IL CREDITO D’IMPOSTA SERVIZI DIGITALI 2021

Si è aperta il 20 ottobre la finestra temporale per presentare le domande per accedere al [credito d’imposta](#) riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

In particolare, il credito d’imposta è **pari al 30% della spesa effettiva sostenuta**, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:

- acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate editate in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.

È utilizzabile unicamente in compensazione presentando il **modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate**, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il **codice tributo 6919**.

Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, **entro la mezzanotte del 20 novembre 2021**, utilizzando l’apposita [procedura](#) disponibile nell’area riservata del portale [impresainungiorno.gov.it](#), accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria" -> "Credito imposta servizi digitali" del menù "Servizi on line", previa autenticazione via SPID, CNS o CIE.

Maggiori informazioni al sito <https://www.informazioneeditoria.gov.it>

NUOVA SABATINI: LA MISURA RIFINANZIATA CON 300 MILIONI DI EURO

È stata rifinanziata con **ulteriori 300 milioni di euro** la misura del Ministero dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di **sostenere gli investimenti produttivi delle PMI per l’acquisto di beni strumentali (Nuova Sabatini)**.

Ricordiamo che, con il decreto Sostegni bis, erano stati stanziati 425 milioni di euro, che hanno permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. Il recente intervento, quindi, porta quindi l’ammontare complessivo di risorse a **725 milioni di euro**.

Viene garantita quindi la **continuità operativa della misura agevolativa**, che permetterà alle piccole e medie imprese di beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).

Beneficiarie dell'agevolazione sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
- sono residenti in un Paese estero purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

TERZO SETTORE: RUNTS AL VIA DAL 23 NOVEMBRE

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.

Il 23 novembre 2021 avrà quindi inizio la fase di migrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere **entro il 21 febbraio 2021**, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Per le ONLUS, l'Agenzia Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

SUPERBONUS ANCHE SE GLI INTERVENTI TRAINANTI SONO ESEGUITI "SOLO" SU PERTINENZE DELL'IMMOBILE

La Circolare n. 30/2020 dell'Agenzia Entrate, dove viene precisato precisa che **un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare comunque del Superbonus**, indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del cosiddetto Decreto Rilancio.

Inoltre, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta **anche ai possessori** (o detentori) di **sole pertinenze** (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

BONUS FACCIATE 90%: LAVORI TERMINABILI NEL 2022 SE IL PAGAMENTO AVVIENE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

Nel corso del question time del 20 ottobre, in Commissione finanze alla Camera, è stata fornita risposta ad un'interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al "Bonus facciate" che attualmente sembrerebbe non rinnovabile oltre il 31 dicembre 2021. L'interrogazione in particolare verteva sulla possibilità di fruire del Bonus facciate a seguito dell'emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

La risposta ha chiarito che, **nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello sconto in fattura del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti** (quindi opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021. Se i lavori non dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

BONUS "TERME": TUTTO PRONTO PER STABILIMENTI E UTENTI

E' in partenza il bonus "terme" introdotto dal [decreto](#) del 1° luglio del ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell'articolo 29-bis del decreto "Agosto".

Sono previsti due step temporali per dare il via definitivo all'erogazione del contributo:

- il primo riguarda **gli stabilimenti termali che potranno accreditarsi a partire dal 28 ottobre** sulla piattaforma online di [Invitalia](#), che verrà aggiornata di volta in volta con l'inserimento sia degli istituti termali aderenti sia delle prestazioni erogate da ciascun centro;
- il secondo passaggio consente ai **cittadini interessati alla fruizione del bonus di prenotarsi presso gli stabilimenti autorizzati a partire dall'8 novembre 2021**.

Il bonus "terme" è nato per sostenere un settore particolarmente colpito dall'insorgenza della pandemia da Covid-19 e **consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, sotto forma di sconto in fattura, e potrà essere richiesto direttamente presso gli stabilimenti termali accreditati**. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a 200 euro, l'importo in più sarà a carico del cittadino.

È rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, indipendentemente dalla composizione del loro nucleo familiare e senza limiti di Isee.

Ciascun beneficiario, senza necessità della presentazione della richiesta del medico curante, avrà accesso a un solo bonus, per un solo acquisto delle prestazioni fornite dall'istituto termale prescelto che provvederà a verificare, attraverso il portale di Invitalia, che non siano state effettuate altre prenotazioni dallo stesso utente e, al termine dei necessari controlli, provvederà ad emettere il buono. Il bonus è nominale e non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il bonus non può essere ceduto ad altre persone, nemmeno a titolo gratuito.

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono 53 milioni di euro e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; pertanto Invitalia, in base ai fondi residui, rilascerà al centro termale una ricevuta di prenotazione in cui saranno identificati i servizi termali prescelti dall'utente e il codice univoco di prenotazione.

Il codice fornito ha una validità di sessanta giorni dalla data di emissione e, nel caso in cui non venga utilizzato, decade automaticamente e l'importo rientra nella disponibilità del fondo.

ATTENZIONE: NUOVE EMAIL TRUFFA SU PAGAMENTI FISCALI IN SOSPESO

È in circolazione l'ennesima campagna di phishing tramite false comunicazioni a nome del direttore dell'Agenzia Entrate, che tentano di convincere il destinatario ad aprire allegati malevoli comunicando non precisati pagamenti fiscali in sospeso. Le comunicazioni, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile dall'Agenzia Entrate e con la firma del direttore, invitano i destinatari a recarsi presso "la banca o un ufficio fiscale" portando con sé la stampa di un file allegato.

Si tratta di email non inviate dall'Amministrazione finanziaria e la raccomandazione dell'Agenzia, che non invia mai questo tipo di comunicazioni, è di cestinare l'email nel caso fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato.

In caso di dubbi è possibile consultare la sezione "Focus sul phishing" disponibile sul sito istituzionale delle Entrate, dove periodicamente vengono riportati gli avvisi relativi alle ultime email-truffa in circolazione. Inoltre, è sempre possibile contattare il call center al numero 800.909696 per chiedere conferma dell'effettivo invio da parte dell'Agenzia della e-mail ricevuta.

BONUS MOBILITÀ: ATTIVA LA PIATTAFORMA DEDICATA AGLI ESERCENTI

È attiva la [piattaforma dedicata agli esercenti](#) per partecipare al [Bonus mobilità](#), il programma che prevede l'erogazione di un **contributo fino al 60%** della spesa sostenuta in misura non superiore a euro 500 per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autoveature.

Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online si sono registrati **circa 500 esercenti**. *"E' un'ottima risposta"*, ha commentato il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. *"Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell'Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola – 20 milioni*

ACQUISTO STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI: L'IVA È RIMBORSABILE

Con la [Risposta n. 497](#) del 22 ottobre 2020 l'Agenzia Entrate ha chiarito che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate "Electric Vehicle Charger" (EVC), rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell'istante) e, dunque, costituiscano per la Società **beni strumentali ammortizzabili** ai sensi dell'articolo 102 del TUIR.

Di conseguenza, l'IVA assolta per il loro acquisto, comprese le spese accessorie, necessarie per il loro funzionamento, è **rimborsabile** sulla base di quanto previsto dall'articolo 30, secondo comma, lettera c), del Decreto IVA e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 18/2021 DEL 31 OTTOBRE 2021

RIMBORSO SPESE TAMPONI COVID AI DIPENDENTI – COME GESTIRLI

Sembra irregolare per l'Agenzia la strada del rimborso spese e anche la possibilità, sancita dall'articolo 51 comma 2, lettera f), del TUIR, di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "l'utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro [...], offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui all'articolo 100 comma 1 del TUIR (finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). **Resta la possibilità per il datore di lavoro di pagare direttamente i tamponi a tutti i dipendenti che vogliono sottoporvisi, sotto forma di convenzione con strutture preposte.**

LAVORO STRAORDINARIO ECCELENTE I LIMITI DI LEGGE – CASSAZIONE

Il D. Lgs n. 66 del 2003 definisce il lavoro straordinario come quello prestato oltre l'orario "normale" di lavoro, ossia quello prestato oltre le 40 ore settimanali o altra durata inferiore sancita dai contratti collettivi. **La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.**

In assenza di diversa previsione contrattuale, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.

Talvolta, purtroppo, eventi eccezionali o picchi di produzione rendono impossibile rispettare il tetto massimo annuo per il lavoro straordinario, ma la Cassazione ha recentemente chiarito quali possono essere le conseguenze se l'inosservanza del massimale viene ripetuta nel corso di diversi anni. La sentenza n. 26450 del 29 Settembre 2021 riporta: *“la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell’an in quanto lesione del diritto garantito dall’art.36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”*.

GREEN PASS MODALITA' DI VERIFICA

In ambito privato, le verifiche, oltre che attraverso l'App Verifica C19, possono avvenire:

- mediante l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QRCode del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, compresi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- **per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, attraverso l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.**

Si segnala, altresì, che nel testo del decreto viene confermata la possibilità per il datore, **in forza di specifiche esigenze organizzative, della richiesta anticipata** (senza fissare un preciso termine temporale) al lavoratore circa il possesso del Green pass.

NOVITA' NEL DECRETO LEGGE 252 DEL 21 OTTOBRE 2021

Numerose e rilevanti le novità per datori di lavoro e dipendenti. In particolare, si segnala:

- la concessione di ulteriori trattamenti Covid-19 di ASO e CIGD da collocarsi nel periodo **dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021; (13 settimane per aziende prevalentemente non industriali)** e di CIGO (**9 settimane per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria**),
- **il blocco dei licenziamenti per la durata dei trattamenti richiesti;**
- la conferma, fino al 31 dicembre 2021, dei congedi parentali per i figli in DAD, affetti da Covid-19 o in quarantena,
- il rifinanziamento, per l'anno 2021, dell'indennità di malattia per quarantena e il rimborso forfettario per gli oneri sostenuti, per i suddetti eventi, con riferimento ai soli lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità a carico dell'INPS;
- nuove norme a tutela della sicurezza sul lavoro.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*